



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

**DETERMINAZIONE
ORIGINALE**

**SETTORE VII - FISCALITA' LOCALE, GESTIONE RISORSE
UMANE, CULTURA, TURISMO E SPORT**

Servizio 1 - Fiscalità locale -Tributi, Imposte e Tasse Comunali

Numero Registro Generale 2895 del 05-12-2025

Numero Settore 20

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CIG N. B8ADE46528 - L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, DELLE ATTIVITA' GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, MERCATALE E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CICLO CONTRAVVENZIONALE E SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI - CORREZIONI, INTEGRAZIONI E PROROGA TERMINI

IL DIRIGENTE

Visto il d. lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. lgs. n. 126/2014;

Visto il d. lgs. n. 118/2011;

Visto il d. lgs. n. 165/2001 Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l'art. 163, comma 1 e comma 3, del d. lgs. n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4.2 al d.lgs. 118/2011);

Visto il decreto sindacale n. 75 del 11/11/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore vii - fiscalità locale, gestione risorse umane, cultura, turismo;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 101 del 30/12/2024: Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo: 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 102 del 30/12/2024: Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 23/01/2025, di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale, n.78 del 31/03/2025, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del 2025/2027;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.383 del 30/12/2024, con la quale è stato dato indirizzo per la reinternalizzazione delle attività di gestione ordinaria delle entrate tributarie e per l'affidamento all'esterno delle attività di accertamento e riscossione coattiva;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 32 del 28/07/2025, con la quale il Consiglio fa proprio l'atto di indirizzo disposto con D.G.C. n.383 del 30/12/2024 e dispone per l'internalizzazione della gestione ordinaria e l'esternalizzazione delle attività di accertamento e riscossione coattiva delle Entrate;

Visto il D.lgs n.36/2023;

Richiamata integralmente la Determina Dirigenziale n. 2298 del 07.10.2025 avente ad oggetto "DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART.17, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, DELLE ATTIVITA' GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, MERCATALE E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CICLO CONTRAVVENZIONALE E SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI" con la quale si approvavano gli atti di gara;

Richiamata altresì la Determina Dirigenziale n. 2581 del 06.11.2025 di integrazione documentale della procedura e proroga dei termini;

Preso atto che nel Disciplinare di Gara al capitolo 18 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica è stata riportata la formula di parametrizzazione dei punteggi provvisori in punteggi definitivi come segue:

$$R = P_{max} * (R_i / R_{max})^{\alpha}$$

Rilevato che la formula riporta un refuso determinato dall'applicazione del coefficiente "alfa" posto al valore pari a 0,3 che è un elemento proprio della successiva offerta economica;

Considerato che la formula richiamata, pur se tecnicamente corretta rispetto al metodo generale "aggregativo-compensatore", è stata determinata da un refuso riportando erroneamente nella riparametrizzazione tecnica il coefficiente impostato nel successivo capitolo 19 – valutazione dell'offerta economica – metodo di calcolo dei punteggi;

Rilevato che l'applicazione di detto coefficiente $\alpha = 0,3$ nella riparametrizzazione del punteggio attribuito per l'offerta tecnica, seppur tecnicamente ammissibile, avrebbe l'effetto di ridurre il peso effettivo della componente tecnica creando uno squilibrio nella valutazione qualitativa disincentivando i concorrenti agli investimenti finalizzati all'innovazione e al miglioramento gestionale, confliggendo così con le finalità dell'Ente trasfuse in tutti gli atti di gara e costituendo una soluzione tecnicamente corretta ma non voluta e non ottimale rispetto agli obiettivi della Stazione Appaltante;

Richiamato l'art. 108 comma 4 del d.lgs.36/2023 che specifica che "i criteri di aggiudicazione devono essere espressi in valori numerici, ponderati rispetto all'importanza relativa e comunicati ai partecipanti in modo tale da consentire una valutazione chiara, trasparente e non discriminatoria".

Rilevato che nel successivo art.19 intitolato "Valutazione dell'offerta economica – metodo di calcolo dei punteggi", al primo periodo viene riportata la frase "L'offerta economica, (massimo 20 punti) redatta in competente bollo, dovrà indicare un'unica percentuale di ribasso da applicare agli aggi posti a base di gara per ciascuno dei servizi oggetto della presente procedura AS1, AS2, AS3, ai quali si dichiara disponibile ad espletare il servizio".

Richiamata la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. V, Sentenza n. 358/2024) l'amministrazione può rettificare errori manifesti e riconoscibili nei documenti di gara a condizione che:

- L'errore sia manifesto e oggettivamente riconoscibile;
- La volontà negoziale della stazione appaltante sia agevolmente desumibile dai documenti e dal contesto;
- Non sia necessario attingere a fonti esterne o effettuare valutazioni integrative basate su elementi non presenti in gara;

Richiamati altresì gli indirizzi forniti dal Consiglio di Stato, Sez. V con Sentenza n. 7798/2024 secondo cui "L'errore materiale è correggibile quando il contesto del documento rende chiaro, senza ambiguità, quale fosse l'elemento corretto che la stazione appaltante intendeva comunicare. Rientra nel dovere dell'amministrazione rettificare anticipatamente tali errori per evitare violazioni dei principi di trasparenza e parità di trattamento."

Ritenuto necessario provvedere alla correzione della formula riportata al Capitolo 18 – "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" secondo quanto riportato anche negli schemi ANAC, sostituendo la formulazione errata

$$R = P_{max} * (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

con la seguente formula ritenuta corretta

$$R = P_{max} * (R_i/R_{max})$$

Ritenuto altresì necessario provvedere alla correzione del testo successivo, eliminando dal predetto capitolo 18 la specifica del valore "alfa", tramite la cancellazione della formula $\alpha=0,3$;

Ritenuto opportuno, ai fini di una maggior chiarezza e correttezza del testo, correggere il primo periodo del capitolo 19 del Disciplinare di Gara sostituendo il testo "Valutazione dell'offerta economica – metodo di calcolo dei punteggi", al primo periodo viene riportata la frase "L'offerta economica, (massimo 20 punti) redatta in competente bollo, dovrà indicare un'unica percentuale di ribasso da applicare agli aggi posti a base di gara per ciascuno dei servizi oggetto della presente procedura AS1, AS2, AS3, ai quali si dichiara disponibile ad espletare il servizio", sostituendolo con il seguente testo:

"Valutazione dell'offerta economica – metodo di calcolo dei punteggi", al primo periodo viene riportata la frase "L'offerta economica, (massimo 20 punti) redatta in competente bollo, dovrà indicare le percentuali di ribasso da applicare agli aggi posti a base di gara per ciascuno dei servizi oggetto della presente procedura AS1, AS2, AS3, AS4, AS5 ai quali si dichiara disponibile ad espletare il servizio";

Ritenuto infine necessario provvedere alla immediata pubblicazione del disciplinare di gara riportante le predette correzioni e una nota di chiarimento ad ulteriore specificazione della correzione apportata e nel contempo garantire agli operatori un tempo congruo e proporzionale per la formulazione delle offerte;

Considerato che la scadenza della presentazione delle offerte è stata stabilita alla data del 10/12/2025;

Ritenuto di:

- confermare quale termine congruo e proporzionale i 30 giorni previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e per l'effetto prorogare il termine di presentazione delle offerte al 05 gennaio 2026;
- confermare quale termine per la richiesta di chiarimenti i 10 giorni precedenti alla nuova scadenza

come previsto nel disciplinare di gara;

Rilevato che il Piano Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 del Comune di Termoli è stato approvato con delibera di C.C. 101/2024 e successive modifiche e che, da ultimo, con delibera di G.C. n. 206 del 24.09.2025 programma l'acquisizione di tale servizio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere alla correzione della formula di attribuzione dei punteggi definitivi contenuta nel capitolo 18 del Disciplinare di Gara intitolato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" modificando la formulazione iniziale

$$R = P_{max} * (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

nella seguente formulazione corretta che sostituisce integralmente la precedente:

$$R = P_{max} * (R_i/R_{max})$$

3. di procedere alla conseguente correzione del paragrafo finale del predetto Capitolo 18 tramite la cancellazione della formula $\alpha=0,3$;
4. di procedere alla correzione del primo periodo del capitolo 19 del Disciplinare di Gara sostituendo il testo *"Valutazione dell'offerta economica – metodo di calcolo dei punteggi"*, al primo periodo viene riportata la frase *"L'offerta economica, (massimo 20 punti) redatta in competente bollo, dovrà indicare un'unica percentuale di ribasso da applicare agli aggi posti a base di gara per ciascuno dei servizi oggetto della presente procedura AS1, AS2, AS3, ai quali si dichiara disponibile ad espletare il servizio"*, sostituendolo con il seguente testo: *"Valutazione dell'offerta economica – metodo di calcolo dei punteggi"*, al primo periodo viene riportata la frase *"L'offerta economica, (massimo 20 punti) redatta in competente bollo, dovrà indicare le percentuali di ribasso da applicare agli aggi posti a base di gara per ciascuno dei servizi oggetto della presente procedura AS1, AS2, AS3, AS4, AS5 ai quali si dichiara disponibile ad espletare il servizio"*;
5. di approvare, per l'effetto, il Disciplinare di gara riportante le richiamate correzioni, allegato al presente provvedimento e di cui è parte integrante e sostanziale;
6. di procedere alla immediata pubblicazione sul Portale della C.U.C. del Capitolato Speciale di gara contenente le correzioni nonché di una nota di chiarimento ad utilità di tutti i potenziali partecipanti;
7. di prorogare il termine di presentazione delle offerte di ulteriori 30 giorni, scadenza termine presentazione offerte 05 gennaio 2026, al fine di garantire agli operatori un tempo congruo e proporzionale per la formulazione delle proprie offerte;
8. di confermare il termine di presentazione delle richieste di chiarimenti in 10 giorni dal nuovo termine di presentazione delle offerte;
9. Di rendere noto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P) è il Dirigente del Settore Fiscalità Locale, Dott.ssa Carmela Cravero, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.ro 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

12. Di dare atto che la presente determina:

- a. va inserita nel registro generale delle determinazioni dell'Ente; va trasmessa all'albo pretorio per la pubblicazione on-line.
- b. va trasmessa alla Cuc.

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA CARMELA CRAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.